COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12.09.2024

INDICE

INDICE 1
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 1 - OGGETTO 5
ART. 2 - COMPETENZE 5
ART. 3 - RESPONSABILITÀ 5
ART. 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI 5
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 6
ART. 6 - SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO 6
CAPO 2 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO 7
ART. 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO 7
CAPO 3 - FERETRI 7
ART. 8 - VERIFICHE FERETRO 7
ART. 9 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI 7
CAPO 4 - TRASPORTI FUNEBRI 7
ART. 10 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE 7
ART. 11 - GRATUITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME 8
ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO 8
ART. 13 - ORARIO DEI TRASPORTI 8
ART. 14 - RITI RELIGIOSI 8
ART. 15 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE 8
ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 9
ART. 17 - TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO 9
ART. 18 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI 9
ART. 19 - VIGILANZA 9
CAPO 5 - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE 9
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI 9
ART. 21 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO 10
ART. 22 - AMMISSIONE NEL CIMITERO 10
ART. 23 - AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI 11
ART. 24 - AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI, ECC. 11
ART. 25 - CAMERA MORTUARIA 11
ART. 26 - SALA PER AUTOPSIE 11
ART. 27 - OSSARIO COMUNE 11

CAPO 6 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE 11
ART. 28 - INUMAZIONE 11
ART. 29 - CIPPO 12
ART. 30 - TUMULAZIONE 12
ART. 31 - TUMULAZIONE PROVVISORIA 12
CAPO 7 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 13
ART. 32 - ESUMAZIONI ORDINARIE 13
ART. 33 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE 13
ART. 34 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA 14
ART. 35 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE 14
ART. 36 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 15
ART. 37 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE O A PAGAMENTO 15
ART. 38 - RACCOLTA DELLE OSSA 15
ART. 39 - VERBALE DELLE OPERAZIONI 15
ART. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE 15
ART. 41 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI 16
CAPO 8 - CREMAZIONE - DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI 16
ART. 42 - CREMATORIO 16
ART. 43 - CREMAZIONE DI CADAVERI 16
ART. 44 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA 17
ART. 45 - LUOGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI 17
ART. 46 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI 18
ART. 47 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI 19
ART. 48 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI 19
CAPO 9 - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE 20
ART. 49 - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE 20
A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE 20
ART. 50 - MODALITA' DI CONCESSIONE 20
ART. 51 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE 21
ART. 52 - DURATA - DECADENZA 21
ART. 53 - SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA 21
ART. 54 - RINUNCIA DI SEPOLTURE - RIMBORSI 21
B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ 22
ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE 22
ART. 56 - DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO 22

ART. 57 - PROGETTO - COSTRUZIONI DELLE OPERE – TERMINI - LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA 22
ART. 58 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI 22
ART. 59 - AVENTI DIRITTO IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA 23
ART. 60 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ 23
ART. 61 - RICORDI FUNEBRI 23
ART. 62 - ESTUMULAZIONE - VINCOLO 23
ART. 63 - RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE 24
ART. 64 - DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE 24
ART. 65 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA 24
ART. 66 - DIVISIONE - RINUNCE - SUBENTRI 24
ART. 67 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI 25
CAPO 10 - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO 25
ART. 68 - ORARIO 25
ART. 69 - DISCIPLINA DI INGRESSO 25
ART. 70 - RITI RELIGIOSI 26
ART. 71 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 26
ART. 72 - DIVIETI SPECIALI 26
ART. 73 - EPIGRAFI 27
ART. 74 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE 27
CAPO 11 - COMPITI DEL GESTORE 27
ART. 75 - COMPITI DEL GESTORE 27
CAPO 12 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI 27
ART. 76 - IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE 27
ART. 77 - RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE 28
ART. 78 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO 28
ART. 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI 28
ART. 80 - ORARIO DI LAVORO 28
ART. 81 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 28
ART. 82 - ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE 28
CAPO 13 - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI 29
ART. 83 - FUNZIONI – AUTORIZZAZIONI 29
ART. 84 - DIVIETI 29
ART. 85 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 29
ART. 86 - VIGILANZA 29
CAPO 14 - DISPOSIZIONI VARIE 30

ART. 87 - CONCESSIONI PREGRESSE 30
ART. 88 - RIFIUTI..... 30
ART. 89 - STRUTTURE PER IL COMMIATO 30
ART. 90 - CAUTELE..... 30
ART. 91 - SANZIONI..... 30
ART. 92 - RINVIO DINAMICO 30
ART. 93 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI..... 31

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, il complesso dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale, intendendo per tali quelli relativi alla denuncia ed accertamento necroscopico, alle misure di profilassi relative, ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private in relazione al decesso della persona al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e di tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti ed in particolare, di cui:
   - D.P.R. 10.09.1990 N. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” che in seguito verrà citato come Reg. P.M.
   - D.P.R. 3.11.2000 N. 396 ‘Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
   - Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24 e del 31.07.1998, n. 10;
   - Legge 28.02.2001, n. 26 recante disposizioni sui servizi di inumazione esumazione e cremazione;
   - Deliberazione Giunta Regionale 5.8.2002, n. 115-6947;
   - Nota A.S.L. 7 n. 39363 del 5.11.2002.
   - Legge regionale n. 15/2011 e ss.mm.ii.
   - Legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.
   - Regolamento Regionale n. 7/2012
   - Delibera Regione Piemonte 13-7014 del 13.01.2014

ART. 2 - COMPETENZE

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, dal personale dell’Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Il servizio competente dell'ASL vigila e controlla le attività di Polizia Mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari da adottare per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune ha cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l’impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ART. 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli e genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. L’ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione degli organi di controllo, gli atti di cui all'Art. 52 del Regolamento Polizia Mortuaria.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
   a) l'orario di apertura e chiusura;
   b) copia del presente regolamento;
   c) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 33);
   d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza
   e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

ART. 6 - SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

   Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
   a) la visita necroscopica;
   b) il servizio di osservazione delle salme;
   c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
   d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
   e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
   f) la cremazione, nei casi di indigenza accertata del defunto; gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione;
   g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
   h) il conferimento delle ceneri in cinerario comune e la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale;
   i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato su relazione del Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e/o del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E. E' sempre fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi e / o sui familiari tenuti agli alimenti, anche per le spese sostenute per l'organizzazione del funerale.
5. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO 2 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. L’ammissione nel deposito di osservazione/obitorio, nel luogo individuato dal Comune anche in base a convenzione con soggetti esterni, è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata nel territorio comunale o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO 3 - FERETRI

ART. 8 - VERIFICHE FERETRO

1. All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestato l’esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

ART. 9 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per la sepoltura delle salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

   Similmente, in detta circostanza, ogni altra spesa inerente il seppellimento è posta a carico del Comune.

2. In tali casi il Responsabile del servizio di polizia mortuaria individua l'impresa di onoranze funebri a cui affidare il servizio con procedura di selezione in base alla normativa vigente in materia.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, sui parenti e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso vi sia disinteresse da parte dei famigliari ed il Comune provveda alla sepoltura, è sempre fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi/famigliari per il recupero delle spese sostenute.

CAPO 4 - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 10 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l’abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all’art. 8 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 7/2012.
   Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

ART. 11 - GRATUITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, mediante procedimento ad evidenza pubblica, individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, tramite offerte al ribasso, ricorrendo alla turnazione delle stesse in caso di medesima offerta, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
   L'impresa affidataria deve raggiungere il luogo del decesso entro un'ora dall'avviso.

ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma, il corteo a passo o con auto funebre e con altri mezzi di trasporto al seguito, fino alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; il proseguimento, con auto funebre e con altri mezzi di trasporto al seguito, con esclusione del corteo a passo, fino al cimitero. Il trasporto della salma effettuato direttamente dall'abitazione, dall'ospedale, dalla convivenza al cimitero avverrà con auto funebre e con altri mezzi di trasporto al seguito, senza corteo a passo.
2. Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone.
3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, diversamente la salma è depositata nella camera mortuaria.
4. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

ART. 13 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, sia in ambito Comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.
2. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi, alla domenica, nei giorni di fiera, carnevale, Santi e Santo Patrono. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.
3. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio di Stato Civile per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

ART. 14 - RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione che, a richiesta, intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
2. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ART. 15 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, in modo che sia impedita la vista dall'esterno; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale provvedimento dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al deposito di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposta dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il rilascio della successiva autorizzazione al trasporto al cimitero o forno crematorio compete comunque al Comune di decesso.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 17 - TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. A norma della D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.

   Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

ART. 18 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio; se il trasporto è per o da Stato Estero si applicano le disposizioni dell'art.8.1 della Circolare n.24 del 24.6.1993.
2. Il trasporto fuori Comune di ceneri e ossa non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

ART. 19 - VIGILANZA

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

   Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

CAPO 5 - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero del capoluogo edificato sul territorio del Comune.
2. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Reg. P.M. e degli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 7/2012.
3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 18 del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 del regolamento regionale n. 7/2012.
5. Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra elementi prefabbricati).
6. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri – è riservata al personale incaricato delle operazioni cimiteriali dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli art. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ART. 21 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero sono costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o per comunità straniere.
2. Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici.
3. Fuori del cimitero può essere autorizzata la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste dall'art. 27 del regolamento regionale n. 7/2012.
4. Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, di cui all'art. 105 del Reg. P.M. nonché dell'Art. 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e art. 28 del regolamento regionale n. 7/2012.
5. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e del servizio competente dell'ASL in tema di polizia mortuaria.

ART. 22 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di:
   a) persone decedute residenti in Volpiano alla data del decesso;
   b) persone decedute in Volpiano, ancorché non residenti, con la maggiorazione del 100% dell'importo stabilito;
   c) persone decedute nate a Volpiano, non più residenti alla data del decesso, con la maggiorazione del 100% dell'importo stabilito;
   d) persone decedute non nate a Volpiano e non residenti alla data del decesso, ma che avevano la residenza a Volpiano all'atto di nascita e che vi erano state residenti per almeno 15 anni con la maggiorazione del 100% dell'importo stabilito;
   e) rispettivi coniugi ancora in vita, con l'eventuale maggiorazione del 100% dell'importo stabilito, nel caso non fossero residenti a Volpiano;
   f) rispettivi conviventi "more uxorio" ancora in vita risultanti nello stato di famiglia del defunto alla data del suo decesso, con l'eventuale maggiorazione del 100% dell'importo stabilito, nel caso i conviventi non fossero residenti a Volpiano;
   g) persone decedute, residenti in luoghi di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89 e s.m.i., ai di fuori del territorio di Volpiano (purché l'ultima residenza anagrafica precedente fosse nel Comune di Volpiano) la tariffa applicata sarà quella ordinaria.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto, nel cimitero, a sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. All'interno dei loculi del cimitero sono accolti anche i resti e le ceneri dei parenti, entro il 4° grado, del defunto ivi tumulato.

ART. 23 - AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI

1. Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o aventi i requisiti di cui all'art. 22.

ART. 24 - AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI, ECC.

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990.
2. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ART. 25 - CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M

ART. 26 - SALA PER AUTOPSIE

1. Nel Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.
2. Qualora non sia disponibile nel Cimitero un locale idoneo avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. e dalle vigenti normative regionali, destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M., il Comune può individuare sala autoptica presso altre strutture.

ART. 27 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni in condizioni di completa mineralizzazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO 6 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 28 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per effetto della legge 26/2001.
2. Fermo restando la durata di cui al comma 1, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, residente in vita in Volpiano ed ivi deceduta, o, nel caso di salma di persona deceduta casualmente sul territorio (che non abbia familiari che provvedano). Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto oltre il 6° grado.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 18 del regolamento regionale n. 7/2012.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri debbono avere, nella loro parte più profonda (non inferiore a m. 2), una lunghezza di m. 2,20 e una larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Per ogni posto la superficie deve, pertanto, avere un'estensione di mq. 3,50.

5. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo comune è consentita la sistemazione delle sepolture stesse, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio Competente, mediante posa di monumenti copri tomba, ivi compresi gli arredi a verde con o senza piantumazione di arbusti, le cui dimensioni non possono superare le seguenti misure massime: lunghezza cm. 150 e larghezza cm. 70. Le eventuali piantumazioni di arbusti possono avere un'altezza non superiore a m. 1,00 e la dimensione della chioma non deve sbordare dalle misure massime del monumento copri tomba, qualora esistente, (cm.150 X 70) oppure, qualora il manufatto non sia installato, la stessa non può comunque superare le dimensioni massime consentite di cm. 150x70.
6. L'installazione dei copri tomba, ivi compresi gli arredi a verde con o senza piantumazione di arbusti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del Reg. P.M.

ART. 29 - CIPPO

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà poi applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 30 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette, nicchie costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per convivenza.
2. È consentita la collocazione di un massimo di due cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in un unico tumulo, sia presente o meno un feretro, purché le misure del manufatto (loculo) lo consentano. Il diritto alla tumulazione di cassette o urne è riservato al coniuge o convivente "more uxorio", agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali ed affini entro il 4° grado con il titolare del loculo (per titolare del loculo è da intendersi colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione).

   Nelle cellette possono essere inserite fino a due cassette di ossa o due urne cinerarie, compatibilmente con la capienza della celletta medesima.

   L'estensione del diritto di tumulazione può essere richiesta dal concessionario al momento della sottoscrizione della concessione amministrativa o, successivamente, dagli eredi del titolare del loculo. Nel caso in cui le ceneri o i resti da tumulare siano in linea ascendente o discendete di 1° grado basta solo un erede che autorizzi la tumulazione e che dichiari sotto la sua responsabilità di avere l'assenso degli altri aventi titolo.

   In tale ultimo caso verrà redatto apposito atto integrativo alla concessione originaria.

   La tumulazione dei resti ossei e/o delle ceneri nel loculo ha la durata originaria della concessione del loculo ed è vincolata ai resti e/o alle ceneri dei nominativi indicati nella concessione del loculo o nell'atto integrativo.

   Il costo del servizio verrà determinato dalla Giunta con proprio provvedimento.

3. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 51 e seguenti.

ART. 31 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. Compatibilmente con la relativa disponibilità, appositi loculi possono essere destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di

famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone semestrale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.
6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e del seguente Art. 61 comma 4.
7. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

CAPO 7 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 32 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 20 del R.R. n. 7/2012, cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato dalla circ. min. Sanità n. 10/1998 e s.m.i.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio competente con proprio provvedimento.
4. I resti ossei individuati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno conservati per sei mesi in contenitori recanti le generalità del defunto, successivamente collocati in ossario comune.
5. È compito dell'incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. Se il processo mineralizzante non risulta completato, l'incaricato allo svolgimento delle operazioni cimiteriali redige apposito verbale dal quale risulti la non completa mineralizzazione della salma e, in caso non pervenga domanda di diversa collocazione da parte degli aventi diritto, la stessa sarà reinumata per un periodo tale da consentire la completa mineralizzazione in adempimento alla normativa vigente oppure, acquisito il consenso degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione e le ceneri derivanti collocate nel cinerario comune, salvo che i familiari e aventi titolo ne dispongano altra destinazione.
7. In caso di irreperibilità dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio.

ART. 33 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dell'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria che verrà pubblicato all'albo pretorio comunale, con indicazione del termine entro il quale i famigliari possono presentare dichiarazione sulla destinazione dei resti mortali.
3. Le operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune sono rese note con comunicazione affissa all'albo pretorio e nella bacheca del cimitero, con un congruo anticipo.
4. I familiari dei defunti per cui si intende procedere all'esumazione e di cui l'Ufficio conosca le generalità vengono contattati dall'ufficio al fine di comunicare la data dell'esumazione e acquisire disposizioni in merito alla destinazione dei resti.
5. I familiari dei defunti per cui si intende procedere all'esumazione, di cui l'ufficio non conosca le generalità, sono informati tramite la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2. Decorso il termine di 60 giorni dalla

pubblicazione dell'avviso di esumazione ordinaria senza che sia pervenuta comunicazione da parte dei famigliari in merito alla destinazione dei resti mortali l'ufficio procederà al conferimento dei resti in ossario comune o alla re-inumazione in caso di incompleta mineralizzazione.

ART. 34 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria, si possono effettuare soltanto nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90, e soggiacciono al pagamento della relativa tariffa. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, la tariffa è posta a carico di coloro che ne hanno chiesto l'emissione del provvedimento.

ART. 35 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

   Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.
3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, analogamente a quanto stabilito per le esumazioni ordinarie.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

   I resti ossei derivanti dalle estumulazioni ordinarie, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

   Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

6. L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.
   In caso di irreperibilità dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio.
   Qualora i familiari dimostrino disinteresse alla sepoltura, ma non siano in stato di indigenza, il Comune dovrà adoperarsi per coinvolgere gli aventi titolo nel sopportare gli oneri connessi o comunque adoperarsi per ottenere il rimborso di quanto speso per l'operazione cimiteriali, dagli eventuali eredi (in virtù dell'art. 752 del c.c.).

ART. 36 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
   a) a richiesta dei familiari
   b) su ordine dell'Autorità giudiziaria

   L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

2. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

   In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione straordinaria se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

3. I manufatti estumulati a seguito di rinuncia rientrano nella piena disponibilità del Comune.

ART. 37 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE O A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, nello stesso o in altro cimitero, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le estumulazioni ordinarie, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste da privati sono sempre sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa.
4. È consentito ai familiari del defunto di assistere all'esumazione/estumulazione anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo e per dare destinazione alle spoglie mortali esumate, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l'esecuzione dei lavori.

ART. 38 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 39 - VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio comunale competente.

ART. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'Art. che segue, se destinati all'ossario generale.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ART. 41 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali lapidei e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o, nel miglioramento di tombe abbandonate.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati all'interno della stessa struttura cimiteriale, vengono smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
5. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO 8 - CREMAZIONE - DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

ART. 42 - CREMATORIO

1. Il cimitero del Comune di Volpiano è sprovvisto di crematorio, pertanto per le operazioni di cremazione ci si avvale del crematorio del cimitero di altri comuni o di quello scelto dai familiari del defunto.

ART. 43 - CREMAZIONE DI CADAVERI

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso o di pregressa sepoltura, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
   a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
   b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

      L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

      La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

   c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato), dall'unito civilmente, dal convivente di fatto ex legge 76/2016, se designato, o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del T.U. 445/2000.

      Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Il registro per la cremazione di cui all'art. 2, comma 2 ter, della L.R. n. 20/2007 è tenuto dall'ufficio Stato Civile.

ART. 44 - CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

   L'assenso è espresso mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del T.U. 445/2000.

   Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

   Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.

   L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe, esperite le opportune ricerche negli archivi anagrafici del Comune.

2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.
4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la calcinazione.

ART. 45 - LUOGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le urne cinerarie devono contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte.

   Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

2. La conservazione in cimitero può avvenire per tumulazione o inumazione.
   a) Tumulazione:
      - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;
      - la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro è quella prevista dalla concessione del loculo stesso;
      - la tumulazione in sepoltura di famiglia ha la durata equivalente al periodo residuo della concessione in essere;
   b) Inumazione:
      - nelle aree avute in concessione;
   c) conferimento delle ceneri al cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, per la conservazione perpetua in modo indistinto.
3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune / giardino delle rimembranze, all'interno del cimitero comunale sono individuate nel piano cimiteriale.

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e conservata in luogo a destinazione stabile, in modo tale da evitarne ogni profanazione.
5. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.

ART. 46 - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

   Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007.

   In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Volpiano, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
   a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
   b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
   c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
   d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Responsabile di servizio competente del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
   e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria anche se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando della autorizzazione al trasporto.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

   Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio Servizi Demografici, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

ART. 47 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge 76/2016, se designato, o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

   Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, dall'unito civilmente o dal convivente ex legge n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

   In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

   In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.
5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Volpiano, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.
6. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.
7. Non è consentita la dispersione di ceneri già oggetto di affidamento.

ART. 48 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:
   a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b) nell’apposita area cimiteriale;

2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di Volpiano è consentita nei seguenti luoghi:
   - in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1 n. 8 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);
4. È vietato interrare l’intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
5. È vietata la dispersione al vento.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.
7. La dispersione delle ceneri nell’apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interramento delle sole ceneri. La dispersione nell’area cimiteriale è gratuita.

CAPO 9 - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 49 - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private consistono:
   a) nell'uso temporaneo, per la durata di 50 anni, salvo rinnovo, dalla data della concessione dei loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l’Allegato A al regolamento regionale n. 7/2012.
   b) nell’uso temporaneo, per la durata di 50 anni, salvo rinnovo, dalla data della concessione, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti ossei e di ceneri.
   c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento - cioè opera di architettura o scultura.
2. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del regolamento regionale n. 7/2012.
3. A norma della L.R. 09/04/2024 n. 16, possono essere tumulati in tomba o loculo del padrone le ceneri degli animali di affezione previa cremazione e in urna separata su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi (attività svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionali in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di originale animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

   Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dalle tariffe cimiteriali

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ART. 50 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all’art. 49, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata.
2. Possono essere concessi, in vita, loculi a coloro che li richiedano, qualora dimostrino di non avere parenti od eredi che possano loro provvedere. ln caso di decesso di uno dei coniugi, può essere concesso, a richiesta, un loculo per il coniuge ancora in vita, purché vi sia una congrua disponibilità di loculi, valutata dalla Giunta Comunale.
3. In tali casi è dovuta la tariffa in vigore all’atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione.
4. ln occasione della costruzione di nuovi loculi/cellette cimiteriali, l'Amministrazione può determinare con delibera di Giunta Comunale la concessione di che trattasi secondo le modalità e i requisiti in essa stabiliti.

Qualora vengano concessi loculi a persone in vita, nel caso che al loro decesso siano residuati meno dei 20 anni obbligatori di tumulazione, si dovrà provvedere obbligatoriamente al prolungamento della concessione, per raggiungere almeno i venti anni, con pagamento proporzionale della tariffa vigente.

5. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi da parte del concessionario se non per dichiarazione di rinuncia, in applicazione dell'art. 54. È oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo e, in quanto dovute, tutte le spese contrattuali.

ART. 51 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le opere stesse.
3. In difetto di tale dovere, Responsabile di Servizio, ai componenti della famiglia del concessionario, previa diffida, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'Art. che segue.

ART. 52 - DURATA - DECADENZA

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 49.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta, anche prima della scadenza del termine, nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale viene concessa;
   b) quando, trattandosi di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, tali sepolture risultino in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
3. I predetti provvedimenti sono adottati dal Responsabile di Servizio, previa diffida al concessionario o ai suoi eredi se reperibili.
4. Nel caso di cui alla lett. b), se il concessionario, o i suoi successori, non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo pretorio ed all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
5. Decorsi 90 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo comunale e all'albo del cimitero, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

ART. 53 - SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma, a spese dei familiari dei defunti, se noti e reperibili, con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ART. 54 - RINUNCIA DI SEPOLTURE - RIMBORSI

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione della sepoltura individuale da parte degli aventi diritto dà titolo al seguente trattamento economico:
   a) quando la sepoltura non è stata occupata da salma:
      - entro 3 anni dalla data della concessione rimborso del 75%
      - oltre i 3 anni dalla data della concessione rimborso del 50%

      dell'importo a suo tempo pagato, con esclusione delle spese contrattuali e accessorie;

   b) quando la sepoltura è stata occupata da salma rimborso del 25% dell'importo a suo tempo pagato, con esclusione delle spese contrattuali e accessorie.

2. La dichiarazione di cui al punto 1. e, nel caso di sepoltura occupata, l'estumulazione della salma, comportano la piena disponibilità al Comune del manufatto che potrà essere ridato in concessione anche se non ancora perfezionata la procedura di rimborso.
3. Qualora sia richiesta l'estumulazione da loculo o celletta prima della scadenza della concessione, gli stessi tornano nella piena disponibilità del Comune che può procedere ad una nuova diversa assegnazione, previa stipula di nuova concessione.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

ART. 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 49, lett. c), può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, Comunità.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura in questione, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
3. La concessione di aree è disposta dal Responsabile del Settore competente, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari, con regolare atto.
4. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.
6. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ART. 56 - DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 90 del Reg. P.M., è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitorio, fissato dalla Giunta Comunale.

ART. 57 - PROGETTO - COSTRUZIONI DELLE OPERE – TERMINI - LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'inizio dell'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Sempre a pena di decadenza il concessionario è tenuto a presentare la fine lavori entro il termine previsto dal relativo titolo edilizio.
2. Su valutazione dell'organo competente può essere concessa, al termine predetto, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, verrà dichiarata la decadenza della concessione, senza rimborsi.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.
4. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M.ed a quelle vigenti in materia; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 58 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione di sepoltura privata, sia individuale che di famiglia, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme,

subordinandola all’esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell’esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 64.

ART. 59 - AVENTI DIRITTO IN SEPOLTURE DI FAMIGLIA

1. Il diritto delle sepolture private di famiglia, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
2. Ai fini dell’applicazione del 1° e 2° comma dell’art. 93 del D.P.R. 10.9.90, n. 285, il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari, dei loro coniugi, degli ascendenti e discendenti in linea retta, dei rispettivi coniugi di questi, ed è esteso ai collaterali ed affini sino al 4° grado.
3. In ogni caso tale diritto si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all’atto dell’ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali ed affini, qualora non siano citati nell’atto stesso della concessione, la sepoltura deve essere autorizzata dal/dai titolare/titolari della concessione o, in assenza dello/degli stesso/i, da ascendenti o discendenti in linea retta, con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare all’Ufficio dello Stato Civile – Servizi Cimiteriali.
6. I casi di salme di persone estranee con la famiglia del concessionario o che erano state loro conviventi e le eventuali condizioni di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura del comma precedente.

ART. 60 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, nei confronti delle quali il concessionario non abbia manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall’ordine di premorienza.
4. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, ai sensi della circolare n. 24/1993. Per l’eventuale deposito provvisorio di salme o resti in tombe di famiglia si rimanda all’art. 44 comma 6 del presente regolamento.

ART. 61 - RICORDI FUNEBRI

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

   In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nello ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 62 - ESTUMULAZIONE - VINCOLO

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta del concessionario, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 30 anni dalla

tumulazione, per la conservazione dei resti in apposito ossario o in singole cellette, salvo i divieti di cui all'art. 35. Analogamente è consentito, prima dei trent'anni, lo spostamento di un feretro all'interno di una tomba di famiglia, senza la riduzione in resti.

2. Il concessionario, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

ART. 63 - RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE

1. Aree libere

   a) Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 70% nei primi due anni e del 50% successivamente, calcolato sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

2. Aree con parziale costruzione.

   a) Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma 1) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
   b) A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune una area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 57.

ART. 64 - DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE

1. La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:
   a) a decadenza:
      1) per inadempienza di doveri di cui all'art. 57 in ordine ai termini per l'inizio della esecuzione delle opere di costruzione;
      2) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 52. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 53.
   b) a revoca, per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
   c) ad estinzione, per soppressione del cimitero.
2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di Giunta, previa comunicazione agli interessati o agli eredi, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione all'albo comunale e all'albo cimiteriale.

ART. 65 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA

1. Pronunciate la decadenza di cui al paragr. 1° lett. a) dell'art. precedente e la revoca di cui alla lett. b) dello stesso Art., il Sindaco provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 53.
2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere a seconda dello stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 63, comma 2.

ART. 66 - DIVISIONE - RINUNCE - SUBENTRI

1. Più titolari di sepoltura privata di famiglia, se d'accordo, possono richiedere al Comune, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, l'individuazione e la divisione dei posti della concessione stessa.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria - Ufficio stato civile.

4. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria - Ufficio stato civile, entro 12 mesi dalla data del decesso.

   Fino ad adempimento, non saranno consentite nuove tumulazioni.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 67 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 41, comma 3.

CAPO 10 - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 68 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario disposto con ordinanza sindacale ed affisso all'entrata del Cimitero stesso.
2. Nell'ambito di tale orario viene preordinato dall'Ufficio delle Stato Civile Affari Cimiteriali l'orario dei servizi funebri che concordi con quello del Cimitero ed ogni altro servizio da effettuarsi all'interno del medesimo.
3. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, per permettere ai visitatori ed ai lavoranti che si ritrovano all'interno di portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

ART. 69 - DISCIPLINA DI INGRESSO

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. Possono entrare tutti i cani che dovranno:

   - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 ed avere al seguito una museruola, rigida o morbida, di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti. Tutti i cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;
   - raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani, per le deiezioni liquide occorre munirsi di bottiglia d'acqua per pulire.

   Per questo devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione di dette deiezioni.

   Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie.

3. È vietato l'ingresso:
   a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
   b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
e) è, inoltre, vietato fare questue e chiedere elemosina.

ART. 70 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 71 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.
2. Per motivi di salute e di età, per invalidi e disabili può essere rilasciata autorizzazione per visitare il manufatto cimiteriale, servendosi di autovettura, previa domanda degli stessi, corredata da certificato medico o certificato di invalidità dell'Inps o contrassegno unificato disabili europeo, presentata all'Ufficio dello Stato Civile – Servizi Cimiteriali. Tale autorizzazione ha la durata di due anni, rinnovabile, pena la decadenza.
3. La circolazione di veicoli addetti al trasporto di materiali è regolata dal Servizio Tecnico Ufficio Lavori Pubblici.
4. I fiorai che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio competente dei Servizi Tecnici.

ART. 72 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
   a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) introdurre biciclette, salvo i casi disciplinati con delibera di Giunta Comunale, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
   c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
   d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
   e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
   f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare al di fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
   g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
   h) fotografare cortei, tombe, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
   i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
   j) apporre sulle lapidi qualunque tipo di oggetto (carillon, pupazzetti, biglietti decorati, ecc. ...)
   k) collocare vasi o composizioni floreali ai piedi o negli spazi liberi, antistanti loculi o cellette.
   l) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto si possano applicare, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 73 - EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

ART. 74 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

1. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione.

CAPO 11 - COMPITI DEL GESTORE

ART. 75 - COMPITI DEL GESTORE

1. Il gestore del cimitero ha la responsabilità di tutto quanto riguarda e si compie e si deve compiere all'interno di esso, nei limiti e con le modalità previsti nell'atto di affidamento della gestione, comprese le seguenti mansioni:
   a) tenuta degli appositi registri prescritti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.9.90 n. 285, sui quali dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano nel cimitero per esservi seppelliti, segnando per ciascuno di essi il nome, il cognome data di nascita e di morte, la data del seppellimento e del posto dove viene inumato, indicando il numero della fossa, se nel campo comune, o la tomba col numero relativo se in sepoltura privata; l'indicazione dei trasferimenti di salme da tombe comuni in tombe private o nel l'ossario generale, o per essere trasferite fuori del cimitero, nonché ogni movimentazione di cesti mortali, resti ossei e ceneri.
   b) ritiro e registrazione dei documenti che accompagnano ogni feretro, cassette o urne che entrano nel cimitero.
2. Dovrà eseguire le disposizioni dell'ufficio dello Stato Civile e dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, riferirne tempestivamente tutte le anomalie od inconvenienti che rilevasse sull'andamento generale e particolare del cimitero in deroga al regolamento presente

CAPO 12 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 76 - IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.
3. L'autorizzazione all'esecuzione di opere nel Cimitero dovrà a cura dell'Imprenditore essere presentata al gestore del cimitero all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.
4. Alle imprese è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ART. 77 - RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che, per ragioni personali, devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito , sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune, il personale responsabile dei Servizi Cimiteriali e l'addetto alla sorveglianza del Cimitero.

ART. 78 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizi Tecnici Lavori Pubblici.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. Il gestore ha l'obbligo di vigilare e di segnalare agli Uffici competenti eventuali violazioni verificatesi.

ART. 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 71; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 80 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario il lavoro è fissato dal Responsabile dei Servizi Tecnici - Lavori Pubblici nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile Servizi Tecnici -Lavori Pubblici.

ART. 81 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva. diversa autorizzazione dell'ufficio competente.

ART. 82 - ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'Art. 76.

CAPO 13 - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

ART. 83 - FUNZIONI – AUTORIZZAZIONI

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
   a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
   b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
   c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.
3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all'Art. 3, del D.P. G.R. 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'Art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".

ART. 84 - DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:
   a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
   b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
   c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
   d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
   e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. L'attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni.

ART. 85 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria informa periodicamente, sul sito del Comune, i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari e provvede a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio, a norma dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012.

ART. 86 - VIGILANZA

1. Al Comune, mediante il servizio di Polizia Locale, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), compete:
   a. l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
   b. la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
   c. fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

CAPO 14 - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 87 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni per le quali non risulti reperibile il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
4. Alla scadenza le concessioni possono essere rinnovate alle condizioni di cui all'art. 50.

ART. 88 - RIFIUTI

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quando previsto negli art. 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

ART. 89 - STRUTTURE PER IL COMMIATO

1. A norma dell'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2012, il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

ART. 90 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole. monumenti. ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

ART. 91 - SANZIONI

1. 1.Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui all'art. 7/bis D.L. 267/2000 (inosservanza ai Regolamenti) e, se del caso, all'art. 32 del regolamento regionale n. 7/2012.

ART. 92 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 93 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.